

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4266/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

relativo all'applicazione delle decisioni n. 2/88, 3/88 e 4/88 del comitato misto CEE-Finlandia che modificano e completano il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione.

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia è stato firmato il 5 ottobre 1973 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1974;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il comitato misto ha adottato le decisioni n. 2/88, 3/88 e 4/88 che modificano e completano il protocollo n. 3;

considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono applicabili nella Comunità le decisioni n. 2/88, 3/88 e 4/88 del comitato misto CEE-Finlandia

Il testo delle decisioni è accluso al presente regolamento

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988

*Per il Consiglio**Il Presidente*

V. PAPANDREOU